DOTT. DEMETRIO MALTESE
N O T A I O

N. 1.676 di Repertorio **N. 730 di Raccolta**

V E R B A L E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro
addì diciassette
del mese di settembre.
In Milano, nel mio Studio in via Fratelli Ruffini n. 10.
(*17.9.2024*)

Io sottoscritto, dottor Demetrio Maltese, Notaio alla residenza di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, del verbale (*di seguito, il "**Verbale**"*) dell'assemblea (*di seguito, la "**Assemblea**"*) della società

"**FINANZA.TECH S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**",

in abbreviazione "**FINANZA.TECH S.P.A. SB**",

società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede in Milano (*Milano*), via Santa Maria Fulcorina n. 19, capitale sociale deliberato per euro 716.450.=, sottoscritto e versato per euro 383.250.=, rappresentato da numero 13.332.500 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e soggette a gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*di seguito, il "**TUF**"*), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di **Milano, Monza-Brianza e Lodi: 07862450967**, iscritta al R.E.A. al numero MI-1986664, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, società di nazionalità italiana (*di seguito, la "**Società**"*);

tenutasi in data

17 (*diciassette*) settembre 2024 (*duemilaventiquattro*)

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di convocazione in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 19.

Il Verbale viene da me redatto, in maniera non contestuale e successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione (*sempre ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile*); precisandosi che, ai fini di una più semplice intelligibilità del Verbale, la descrizione dei fatti avvenuti nell'Assemblea viene, comunque, esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo.

L'Assemblea si è svolta come segue.

Il giorno **17 settembre 2024**, alle ore **18:32 (*diciotto e minuti trentadue*)**, assume e mantiene la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del pertinente articolo del vigente statuto sociale (*di seguito, lo **"Statuto"***), il signor ***TANA Stefano***, nato a Roma il giorno 17 gennaio 1963, cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presente nel luogo fisico di convocazione dell'adunanza assembleare, il quale mi dichiara che:

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'articolo **14.1** dello Statuto, è stata convocata, in prima convocazione, per il giorno 16 settembre 2024 in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 19, alle ore 18:30 e, in

Registrato presso UFFICIO TERRITORIALE ATTI PUBB., DI MILANO - DP II
il 1 ottobre 2024
al n. 92404 serie 1T
Euro 356,00

seconda convocazione, per il giorno 17 settembre 2024, in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 19, alle ore 18:30, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società e sul settimanale "*MilanoFinanza*" in data **29 agosto 2024** e inviato a tutti gli aventi diritto, a mezzo posta elettronica certificata, in data **29 agosto 2024**;

(b) l'Assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il necessario *quorum* costitutivo e, pertanto, qui si riunisce in seconda convocazione;

(c) sono intervenuti i soci e i componenti degli organi sociali dettagliatamente indicati nell'elenco che, comprensivo della rilevazione della presenza e della modalità di intervento, costituisce allegato del verbale assembleare, essendo allegato sotto la lettera "**A**";

(d) è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" ai fini dell'intervento in assemblea – nonché delle deleghe presentate, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare, come anche risulta dal riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS di cui all'allegato **"B"** al presente Verbale;

(e) il numero delle azioni attualmente in circolazione è pari a 13.332.500 (*tredicimilionitrecentotrentaduemilacinquecento*) ed intervengono alla presente Assemblea, come anche confermato dal Presidente, numero due azionisti e, in particolare:

(i) la società "*Sursum Corda srl*" per numero 10.00.000 di azioni;

(ii) il fondo "*HI Algebris Italia ELTIF*" per numero 362.000 di azioni;

rappresentanti (*complessivamente*) numero 10.362.000 azioni pari al ***77,72%*** delle complessive 13.332.500 azioni;

(f) le predette azioni della Società sono attualmente negoziate su *Euronext Growth Milan* in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.;

il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'assemblea (*in seconda convocazione*), ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"*1. Approvazione delle modifiche al Regolamento dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024", come risultante dalla delibera previamente approvata dall'Assemblea speciale dei portatori dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024" e conseguente modifica statutaria dell'articolo 7.5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. Proposta di integrazione dello statuto sociale (articolo 15.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.

3. Proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 20.4 e 26.4) in relazione alle modalità di presentazione di liste di candidati alla carica di consigliere di Amministrazione e sindaco."

*** * * * ***

Il Presidente mi designa quale segretario e notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori

assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Il Presidente invita quindi me Notaio a fornire, per suo conto, le eventuali ed ulteriori informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell'incarico ricevuto, ad integrazione di quanto già esposto dal Presidente, porto a conoscenza che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che, per l'organo gestorio e di controllo, sono intervenuti solamente i soggetti indicati nell'**Allegato "A"** del Verbale; coloro i quali non sono intervenuti sono assenti giustificati che hanno già, prima d'ora, comunicato di essere debitamente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla loro trattazione, giusta documentazione acquisita agli atti della Società.

* * * * *

Il Presidente, quindi, riprende la parola e conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese; chiede, poi, di poter trattare in maniera unitaria tutti i punti all'ordine del giorno, cosicché da procedere prima con l'esposizione di quanto oggetto dell'odierna adunanza e, di conseguenza, con le relative delibere.
Il Presidente, dunque, autorizzato dagli intervenuti, inizia la trattazione illustrando quanto previamente discusso e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei portatori dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024" (*di seguito, i "**Warrant**"*), in ordine alle modifiche del relativo regolamento (*di seguito, il "**Regolamento Warrant**"*) e relative, nello specifico, all'allungamento del periodo di esercizio, come di seguito indicato.
La proposta, in particolare, prevede di modificare il termine finale di esercizio dei Warrant dal 2024 al 2026, tramite l'introduzione di due nuovi periodi di esercizio.
In tal modo, prosegue il Presidente, i Warrant potranno essere esercitati anche ogni giorno di mercato aperto fra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 e fra il 3 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026, estremi inclusi (*di seguito, i "**Nuovi Periodi di Esercizio**"*), fermo restando invariato il periodo già previsto dal Regolamento Warrant intercorrente fra il 5 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Il Presidente rende noto che, alla luce delle modifiche proposte, i portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nell'invariato rapporto di una azione di compendio per ogni n. 2 (due) Warrant esercitati, già previsto dal Regolamento Warrant (*di seguito, il "**Rapporto di Esercizio**"*):
(i) a un prezzo per azione di compendio (*di seguito, il "**Prezzo di Esercizio**"*) variabile in funzione del relativo Periodo di Esercizio (come *infra* definito);
(ii) in ciascuno dei seguenti periodo di esercizio (*di seguito, ciascuno, un "**Periodo di Esercizio**"*), salvo quanto previsto dal Regolamento Warrant in tema di sospensione del Periodo di

Esercizio;

il tutto come meglio descritto nella relazione degli amministratori della Società sulle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea (*di seguito, la "**Relazione**"*), che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

La modifica di cui sopra ha la finalità di:

(i) consentire agli attuali portatori di Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, permettendo, allo stesso tempo, maggiori opportunità di investimento;

(ii) contribuire ad aumentare le possibilità che l'azione raggiunga un livello di prezzo che renda conveniente l'esercizio del Warrant, producendo per l'azienda una significativa iniezione di liquidità e un rilevante rafforzamento patrimoniale.

Il Presidente precisa che la Società ha ritenuto che la modifica proposta possa dirsi esclusivamente migliorativa dei diritti dei portatori dei Warrant considerato che prevede l'inserimento di un periodo di esercizio ulteriore rispetto a quelli già previsti, di cui possono beneficiare indistintamente tutti i titolari di Warrant, senza che la posizione degli stessi possa dirsi in alcun modo pregiudicata.

Le modifiche al Regolamento Warrant proposte dal Consiglio di Amministrazione all'assemblea speciale e ora sottoposte all'approvazione dell'Assemblea sono valutabili attraverso l'esame del Regolamento dei Warrant nella sua nuova formulazione, come previamente sottoposto all'esame dell'assemblea speciale dei portatori dei Warrant, allegato alla Relazione.

All'uopo, il Presidente informa l'Assemblea che si rende necessario modificare l'articolo 7.5 dello Statuto, al fine di estendere, *inter alia*, il termine finale dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2027, secondo il testo riportato nella Relazione.

Proseguendo nella trattazione, il Presidente propone all'Assemblea di modificare l'articolo 15.5 dello Statuto, come indicato nella Relazione, al fine di recepire la facoltà concessa dall'articolo 135-*undecies*.1, co. 1 e 4, TUF, introdotto dall'articolo 11 l. 12 marzo 2024 n. 21, di prevedere in statuto, anche con riguardo alle società ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF.

Il Presidente ricorda che lo Statuto della Società già prevedeva un richiamo volontario all'articolo 135-*undecies* TUF che si propone oggi di rivedere e aggiornare per renderlo più attinente al nuovo dettato normativo.

La predetta modifica statutaria, continua il Presidente, consentirebbe alla Società, tenuto anche conto dell'attuale assetto proprietario, di avvalersi della facoltà di individuare un rappresentante designato garantendo, così, ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Proseguendo nella trattazione, il Presidente propone, altresì, all'Assemblea di modificare gli articoli 20.4 e 26.4 dello Statuto sociale, come indicato nella Relazione, al fine di innalzare la soglia di presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere di Amministrazione e sindaco dall'attuale 10% sino al 15%.

L'innalzamento della soglia, afferma il Presidente, consentirà di dare una più qualificata e condivisa rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione delle componenti della compagine sociale.

Il Presidente rammenta che le predette modifiche non legittimano l'esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti che non concorreranno all'eventuale assunzione della relativa deliberazione, dal momento che non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili, giacché - soprattutto - non è integrata alcuna modifica dei diritti di voto o di partecipazione né è violata la parità di trattamento dei soci, specialmente in ragione dell'attuale composizione della compagine azionaria.

Il Presidente dichiara con ciò terminata l'esposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno e apre quindi la discussione.

Rilevando che nessuno domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa dell'Assemblea.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto della Relazione e delle proposte ivi contenute e preso, altresì atto delle modifiche al regolamento dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024" previamente approvate dall'assemblea speciale dei portatori di Warrant, come risultanti dal nuovo regolamento dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2026", con manifestazione orale del v**oto unanime** degli intervenuti, secondo le risultanze fattene dal Presidente,

DELIBERA:

(1) di approvare le modifiche al regolamento dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024" con riferimento all'allungamento del periodo di esercizio dal 20 dicembre 2024 al 18 dicembre 2026 e all'introduzione dei Nuovi Periodi di Esercizio fra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 e fra il 3 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 al Prezzo di Esercizio rispettivamente di euro 1,65 (*uno virgola sessantacinque*) ed euro 1,70 (*uno virgola settanta*), di cui euro 0,10 (*zero virgola dieci*) da imputare a capitale sociale e la restante parte a riserva soprapprezzo, già approvate dall'assemblea speciale dei portatori di Warrant e come risultanti dal nuovo regolamento dei "*WARRANT FINANZA.TECH 2021-2026*", dandosi atto che, pertanto, la presente deliberazione determina la piena efficacia della deliberazione assembleare medesima;

(2) di modificare l'articolo 7.5 dello Statuto, al fine di estendere, *inter alia*, il termine finale dell'aumento di capitale a servizio dei

Warrant dal 30 giugno 2025 al 30 giugno 2027, secondo il testo riportato nella Relazione, così adottando il testo di Statuto allegato al Verbale sotto la lettera **"C"**, così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, adottandone il seguente nuovo testo:

Articolo 7.5

"7.5. L'assemblea straordinaria in data 30 novembre 2021 e in data 17 settembre 2024 ha deliberato:

(a) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale espresso a servizio dell'ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da eseguirsi in denaro, anche in più tranches, con termine finale di sottoscrizione alla data del 30 giugno 2022.

Con determina in data 23 dicembre 2021 l'Amministratore Delegato ha fissato l'ammontare dell'aumento di capitale in massimi euro 3.998.400,00 (tremilioninovecentonovantottomilaquattrocento/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 3.332.000 (tremilioniotrecentotrentaduemila) azioni senza indicazione del valore nominale espresso.

(b) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Finanza.tech 2021- 2026", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione alla data del 30 giugno 2027. Con determina in data 23 dicembre 2021 l'Amministratore Delegato ha fissato l'ammontare dell'aumento di capitale in massimi nominali Euro 333.250,00 (trecentotretatremiladuecentocinquanta/00) oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime 3.332.500 (tremilionitrecentotrentaduemilacinquecento) azioni di compendio senza indicazione del valore nominale espresso.

(c) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro 5 (cinque) anni dalla deliberazione, per massimi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie (anche con abbinati warrant o bonus share o altri strumenti finanziari), nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare

massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.";

(3) di modificare l'articolo 15.5 dello Statuto sociale secondo il testo riportato nella Relazione, così adottando il testo di Statuto allegato al Verbale sotto la lettera "**C**", così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, adottandone il seguente nuovo testo:

Articolo 15.5

"15.5. Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF, e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.";

(4) di modificare gli articoli 20.4 e 26.4 dello Statuto sociale secondo il testo riportato nella Relazione, così adottando il testo di Statuto allegato al Verbale sotto la lettera "**C**", così come ulteriormente eventualmente modificato alla luce delle proposte di cui ai restanti punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, adottandone il seguente nuovo testo:

Articolo 20.4

"20.4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 15% (quindici per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento

di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Articolo 26.4

26.4. Possono presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 15% (quindici per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.";

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, ogni potere e facoltà per apportare allo Statuto tutte le modifiche di forma ritenute opportune o necessarie e per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge.

Il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore diciotto e minuti cinquantatré.

*** * * * ***

A richiesta del Presidente, si allega al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**", elenco degli intervenuti;
- sotto la lettera "**B**", Relazione
- sotto la lettera "**C**", nuovo testo di statuto.

*** * * * ***

Del che ho redatto il presente verbale, scritto da me e da persone di mia fiducia; detto verbale è solo da me Notaio sottoscritto (*ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile*), unitamente a quanto allegato, alle ore diciannove e minuti cinquantasette.

Occupa quattro fogli per quindici intere facciate e parte della sedicesima fin qui.

F.to Demetrio Maltese Notaio

"A"

Allegato "A" al numero 1.675/729 di Repertorio

Elenco degli Intervenuti

Assemblea speciale dei portatori di Warrant della Società: **"Finanza.Tech S.p.A. Società Benefit"**

Tenutasi in data: **17 settembre 2024**

Portatori di Warrant

(*La Società ha azioni negoziate su* Euronext Growth Milan)

Portatori di Warrant	N. di azioni e categoria	Delega o Rappresentante legale	% sul Capitale Sociale	Presente	Collegato	Assente
"Sursum Corda S.r.l."	2.500.000 warrant		37,51501	✓		
"Hi Algebris Italia Eltif"	252.500 warrant	Larghi Serena	3,78902	✓		

Organo amministrativo

(*Consiglio di Amministrazione*)

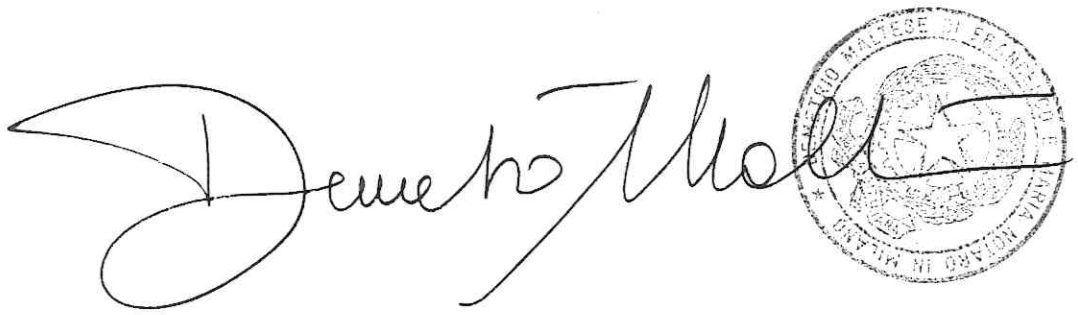
Componente	Presente	Collegato	Assente
Tana Stefano (***Presidente***)	✓		
Occhinegro Nicola (***Amministratore Delegato***)			X
Bianco Marilena (***Consigliere***)			X

D'Arienzo Raffaele (Consigliere)			X
Lo Po' Luca Antonio (Consigliere)			X
Occhinegro Sergio (Consigliere)			X
Siani Arsenio (Consigliere)			X

Organo di controllo

(*Collegio sindacale*)

Componente	Presente	Collegato	Assente
Grieco Antonio (*Presidente*)			X
Manzo Gianmaria (*Sindaco effettivo*)			X
Pagliuca Giancarlo (*Sindaco supplente*)			X



Allegato "B" al numero 1.675/729 di Repertorio

"B"

Riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS per la società
FINANZA.TECH S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
- Tipo di Assemblea: SPECIALE - PORTATORI WARRANT

ID	Anagrafica			Az.1 : W	% C.S.	Az.2 :	% C.S.	N.Bigl
1	SURSUM CORDA SRL			2.500.000		0		1
	residente in VIA IRNO 2, 84135 SALERNO (SA) (086)	Tipo Az. SI		37,51501		0,00000		
2	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF			252.500		0		1
	residente in VIA FILIPPO TURATI, 20124 MILANO (MI) (086)	Tipo Az. SI		3,78902		0,00000		
2 azionisti.			**Totali:**	**2.752.500**		**0**		**2**
				41,304		**0,00000**		
			Cap.Soc.:	**6.664.000**		**0**		





Allegato "C" al numero 1.675/729 di Repertorio

FINANZA.TECH

ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024"

16 settembre 2024 (prima convocazione)

17 settembre 2024 (seconda convocazione)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI FINANZA.TECH S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024"

Signori portatori dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024" (i "**Warrant**"), il Consiglio di Amministrazione di FINANZA.TECH S.p.A. - Società Benefit (di seguito anche la "**Società**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei portatori di Warrant convocata, presso la sede legale in Milano, Via Santa Maria Fulcorina, n. 19, in **prima convocazione per il giorno 16 settembre 2024** alle **ore 18.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 settembre 2024, stesso luogo e ora, al fine di assumere le necessarie deliberazioni sul seguente ordine del giorno per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Modifica del regolamento dei "Warrant FINANZA.TECH 2021-2024" con riferimento al periodo di esercizio: allungamento del periodo di esercizio fino al 18 dicembre 2026 mediante l'introduzione di due nuovi periodi di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

* * *

1. Modifica *del regolamento dei "Warrant FINANZA.TECH 2021-2024" con riferimento al periodo di esercizio: allungamento del periodo di esercizio fino al 18 dicembre 2026 mediante l'introduzione di due nuovi periodi di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno siete stati convocati in Assemblea speciale per deliberare in merito alla modifica del regolamento dei Warrant (il "**Regolamento Warrant**") con riferimento al periodo di esercizio degli stessi.

Si ricorda che, alla data della presente relazione sono in circolazione n. 6.664.000 Warrant, negoziati su Euronext Growth Milan.

La proposta prevede di modificare il termine finale di esercizio dei Warrant dal 2024 al 2026, mediante l'introduzione di due nuovi periodi di esercizio. In tal modo, i Warrant potranno essere esercitati

anche ogni giorno di mercato aperto tra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 e tra il 3 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026, estremi inclusi (il "**Nuovi Periodi di Esercizio**"), fermo restando invariato il periodo già previsto dal Regolamento Warrant intercorrente tra il 5 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Alla luce delle modifiche proposte, i portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio nell'invariato rapporto di una Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant esercitati già previsto dal Regolamento Warrant (il "**Rapporto di Esercizio**"):

i. a un prezzo per Azione di Compendio (il "**Prezzo di Esercizio**") variabile in funzione del relativo Periodo di Esercizio (come *infra* definito);

ii. in ciascuno dei seguenti periodo di esercizio (ciascuno, un "**Periodo di Esercizio**"), salvo quanto previsto dal Regolamento Warrant in tema di sospensione del Periodo di Esercizio

Periodo di Esercizio	**Prezzo di Esercizio**
tra il 5 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024	Euro 1,60
tra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025	Euro 1,65
tra il 3 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026	Euro 1,70

La modifica di cui sopra ha la finalità di: (i) consentire agli attuali portatori di Warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, permettendo allo stesso tempo maggiori opportunità di investimento; (ii) contribuire ad aumentare le possibilità che l'azione raggiunga un livello di prezzo che renda conveniente l'esercizio del Warrant, producendo per l'azienda una significativa iniezione di liquidità e un rilevante rafforzamento patrimoniale.

All'approvazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno, seguirà la modifica della denominazione e del contenuto del vigente Regolamento, come da testo allegato sub Allegato A. Tali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea speciale sotto la condizione sospensiva dell'adozione della corrispondente deliberazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti che si terrà in pari data.

* * *

Si invita pertanto l'Assemblea dei portatori di Warrant ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

"L'Assemblea dei portatori di WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024,

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

a) di approvare le modifiche al regolamento dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2024" con riferimento all'allungamento del periodo di esercizio dal 20 dicembre 2024 al 18 dicembre 2026 e all'introduzione dei Nuovi Periodi di Esercizio tra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 e tra il 3

dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 al Prezzo di Esercizio rispettivamente di Euro 1,65 e Euro 1,70, di cui Euro 0,10 da imputare a capitale sociale e la restante parte a riserva sovrapprezzo, come risultanti dal nuovo regolamento dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2026", sotto la condizione sospensiva dell'adozione della corrispondente e conforme deliberazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata in data odierna;

b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente Stefano Tana e all'Amministratore Delegato Nicola Occhinegro, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub delega, ogni potere e facoltà per apportare al testo del "Regolamento Warrant" ogni modificazione si rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o l'Euronext Growth Advisor e per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge*".

* * *

Milano, 29 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Tana

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DEI "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2026"

Ai fini del presente regolamento (il "**Regolamento**"), le espressioni e i termini quivi indicati con iniziale in lettera maiuscola avranno il seguente significato:

"**Aumento di Capitale Warrant**": indica l'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un controvalore complessivo pari a massimi nominali euro 333.250,00, mediante emissione, in una o più volte e anche per *tranches*, di Azioni di Compendio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, in quanto esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant, come deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 30 novembre 2021 e successivamente modificato dall'assemblea dei soci della Società, adottata in sede notarile in data 16 settembre 2024;

"**Azioni**" o "**Azioni Ordinarie**": indica le azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale espresso, godimento regolare, liberamente trasferibili;

"**Azioni di Compendio**": indica le massime n. 3.332.500 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant, secondo quanto stabilito nella Deliberazione Assembleare di Emissione e nella Determinazione Esecutiva;

"**Data di Inizio Negoziazioni**": indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su Euronext Growth Milan, come stabilita da Borsa Italiana S.p.A.;

"**Deliberazione Assembleare di Emissione**": indica la deliberazione dell'assemblea dei soci della Società, adottata in sede notarile in data 30 novembre 2021, come successivamente modificata dalla assemblea dei soci del 16 settembre 2024, avente per oggetto l'emissione dei Warrant, nonché il correlato Aumento di Capitale Warrant;

"**Determinazione Esecutiva**": indica la determinazione dell'organo amministrativo della Società assunta in data 23 dicembre 2021 in esecuzione della Deliberazione Assembleare di Emissione, avente per oggetto la determinazione del numero massimo di Warrant e del numero massimo delle Azioni di Compendio da emettersi, stabiliti in, rispettivamente, massimi n. 6.665.000,00 Warrant e massime n. 3.332.500 Azioni di Compendio;

"**Dividendi Straordinari**": significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi;

"**Euronext Growth Milan**": indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"**Finanza.tech**" o "**Società**" o "**Emittente**": indica Finanza.tech S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 19, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi 07862450967;

"**Offerta**": indica l'offerta di complessive massime n. 3.332.000 Azioni (incluse quelle in "sovra-allocazione") a servizio dell'operazione di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari dell'Emittente su Euronext Growth Milan rivolta a: *(i)* "investitori qualificati" (anche esteri), quali definiti dagli articoli 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-*ter* del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1993 ovvero altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità); e *(ii)* altre categorie di investitori, con modalità tali per quantità dell'offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo;

"**Periodo di Esercizio**": ha il significato di cui all'articolo 3) del presente Regolamento (anche con riferimento ai singoli periodi di esercizio);

"**Periodi di Esercizio Addizionali**": ha il significato di cui all'articolo 3) del presente Regolamento;

"**Prezzo di Esercizio**": ha il significato di cui all'articolo 3) del presente Regolamento;

"**Rapporto di Esercizio**": ha il significato di cui all'articolo 3) del presente Regolamento;

"**Termine Ultimo per l'Esercizio**": indica il 18 dicembre 2026;

"**Warrant**": indica i massimi n. 6.665.000 *warrant* denominati "*Warrant Finanza.tech 2021-2026*" oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio nel corso di ciascun Periodo di Esercizio o di ciascuno degli eventuali Periodi di Esercizio Addizionali.

* * * * *

1). I Warrant saranno esercitabili a pagamento, conformemente a quanto stabilito dalla Deliberazione Assembleare di Emissione e dalla Determinazione Esecutiva, nonché ai sensi del presente Regolamento. Ai sensi della Deliberazione di Emissione e della Determinazione Esecutiva:

i. massimi n. 3.332.000 Warrant, saranno assegnati gratuitamente ed emessi nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione sottoscritta e/o acquistata nell'ambito dell'Offerta (incluse quindi quelle in "sovra-allocazione") e inizieranno a essere negoziati su

Euronext Growth Milan, separatamente dalle Azioni, alla Data di Inizio Negoziazioni;

ii. tutte le Azioni incorporeranno il diritto a ricevere complessivi massimi n. 3.333.000 ulteriori Warrant. Il predetto diritto circolerà con le Azioni sino ad una data di stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., che cadrà nel mese di aprile/maggio 2022 e che sarà debitamente comunicata dalla Società con le modalità di cui al successivo articolo 9). A tale data i Warrant saranno emessi e assegnati gratuitamente e inizieranno a essere negoziati separatamente dalle Azioni. I predetti Warrant saranno *(i)* assegnati nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 Azioni detenute da ciascun azionista della Società, *(ii)* identificati dal medesimo Codice ISIN e *(iii)* del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. Si precisa che l'assegnazione e l'emissione degli ulteriori Warrant quivi identificati non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi dell'articolo 4) del presente Regolamento.

2). I Warrant, di cui verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I Warrant circoleranno separatamente dalle Azioni Ordinarie a cui sono abbinati a partire dalla loro data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

3). I portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel rapporto di una Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant esercitati (il "**Rapporto di Esercizio**"):

iii. a un prezzo per Azione di Compendio (il "**Prezzo di Esercizio**") variabile in funzione del relativo Periodo di Esercizio (come *infra* definito), di cui Euro 0,10 da imputare a capitale sociale e la restante parte a riserva sovrapprezzo; e

iv. in ciascuno dei seguenti periodo di esercizio (ciascuno, un "**Periodo di Esercizio**"), salvo quanto di seguito previsto in tema di sospensione del Periodo di Esercizio

Periodo di Esercizio	**Prezzo di Esercizio**
tra il 5 dicembre 2022 e il 20 dicembre 2022	Euro 1,32
tra il 5 dicembre 2023 e il 20 dicembre 2023	Euro 1,45
tra il 5 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024	Euro 1,60
tra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025	Euro 1,65
tra il 3 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026	Euro 1,70

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire – fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'ultimo capoverso del presente all'articolo 3) – dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi, della durata

compresa tra 15 e 60 giorni di mercato aperto secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. (e comunque di una durata tale da consentire l'esercizio dei Warrant e la relativa sottoscrizione delle Azioni di Compendio in tempo utile entro l'inizio dell'ultimo Periodo di Esercizio), durante i quali ai portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare gli stessi Warrant e sottoscrivere le Azioni di Compendio (i "**Periodi di Esercizio Addizionali**"), fermo restando che il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio successivo.

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo nel corso di ciascuno dei Periodi di Esercizio o degli eventuali Periodi di Esercizio Addizionali e dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non dovessero richiedere (a pena di decadenza) di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio o di ciascun eventuale Periodo di Esercizio Addizionale, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant non esercitati in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio o eventuali Periodi di Esercizio Addizionali. I Warrant non esercitati entro il Termine Ultimo per l'Esercizio perderanno automaticamente e definitivamente di validità.

All'atto e per effetto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore dei Warrant dovrà prendere atto che le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e dovrà dichiarare di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai sensi della *Regulation S* del predetto *Securities Act*. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari dei Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Il Prezzo di Esercizio delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio o degli eventuali Periodi di Esercizio Addizionali avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio o di ciascuno degli eventuali Periodi di Esercizio Addizionali.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione della Società abbia deliberato di convocare una riunione

dell'assemblea dei soci della Società sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'adunanza assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno di stacco dei dividendi (escluso) eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo. Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio o di un eventuale Periodo di Esercizio Addizionale resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio o dell'eventuale Periodo di Esercizio Addizionale.

4). Qualora l'Emittente dia esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio:

(i). ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di euro inferiore, pari a:

{ PCUM – PEX }

ove:

* "PCUM" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione Ordinaria registrati su Euronext Growth Milan;
* "PEX" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi n. 5 prezzi ufficiali "*ex diritto*" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione Ordinaria registrati su Euronext Growth Milan;

(ii). ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, fatta eccezione per le azioni che dovessero essere assegnate in virtù di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore di dipendenti della Società e/o di società controllate (a condizione che il suddetto piano sia stato debitamente approvato dall'assemblea dei soci dell'Emittente), il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

(iii). a distribuzione di Dividendi Straordinari, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo pari al valore del Dividendo Straordinario;

(iv). a raggruppamenti o frazionamenti delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio applicando il rapporto in base al quale saranno effettuati i raggruppamenti

o i frazionamenti delle Azioni Ordinarie;

(v). ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di Azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio;

(vi). ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5, 6 e 8, del codice civile, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio;

(vii). a operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

(viii). ad altri aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente e/o di società controllate o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro/organico, non saranno modificati né il Rapporto di Esercizio né il Prezzo di Esercizio.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, diversa da quelle sopra elencate, che produca effetti analoghi a quelli sopra considerati, potrà essere rettificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e/o il prezzo unitario di esercizio e/o il Rapporto di Esercizio, secondo metodologie di generale applicazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento, all'atto dell'esercizio di Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

5). Fermo quanto previsto al precedente articolo 4) e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'articolo 3), al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant, anche anticipatamente rispetto ai, e/o al di fuori dai, Periodi di Esercizio o eventuali Periodi di Esercizio Addizionali nei seguenti casi:

(i). qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, nel

qual caso al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

(ii). qualora la Società deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili, nel qual caso al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile rispetto all'assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

(iii). qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante uno dei Periodi di Esercizio o di eventuali Periodi di Esercizio Addizionali, nel qual caso al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

(iv). qualora il consiglio di amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari, nel qual caso al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del Dividendo Straordinario;

(v). qualora la Società dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale (fatte salve le eccezioni sopra previste), mediante assegnazione di nuove azioni, nel qual caso al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui ai precedenti paragrafi il consiglio di amministrazione dell'Emittente fisserà e comunicherà il relativo "periodo di esercizio", fermo restando che il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio successivo.

6). Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica di acquisto totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 95% dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente. Restano salve le altre previsioni statutarie.

7). Il regime fiscale applicabile ai Warrant è quello di volta in volta vigente.

8). Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non

potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

9). Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o da regolamenti, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR (o diverso sistema, anche di stoccaggio autorizzato, di volta in volta applicabile agli emittenti quotati su Euronext Growth Milan) e riportato sul sito *internet* della Società, sezione "Investor Relations".

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Il presente Regolamento potrà essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate a maggioranza dei Warrant in circolazione con deliberazione assunta nell'ambito in una propria assemblea. L'assemblea dei portatori dei Warrant dovrà essere convocata con le modalità e nei termini di legge e di statuto relativi all'assemblea dei soci dell'Emittente. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione con la descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno che saranno oggetto di trattazione. All'assemblea dei portatori dei Warrant hanno diritto di intervenire e votare tutti i titolari dei Warrant anche a mezzo di delega ai sensi di legge. La legittimazione all'intervento e al voto all'assemblea dei portatori di Warrant è regolamentata ai sensi di legge e per espresso richiamo volontario alla vigente disciplina in tema di assemblea dei soci.

Fermo restando quanto altro previsto nel presente Regolamento, il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà inoltre – in qualunque momento – apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna – senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei Warrant – al fine di: ***(i)*** rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e applicabile alla Società e a eventuali disposizioni modificative della stessa; ***(ii)*** tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, di controllo o di vigilanza; e/o ***(iii)*** eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.



Allegato "C" al n. 1.676/730 di Repertorio

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la **"Società**") con la denominazione di "**Finanza.tech S.p.A. Società Benenfit**" o in forma abbreviata "**Finanza.tech S.p.A. SB**", senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale in Milano.

2.2. Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze, filiali, succursali e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

a) l'attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese (corporate finance advisoring): assistenza per acquisizioni/cessioni, fusioni/scissioni di aziende, di quote, di rami d'azienda, di marchi; valutazioni, perizie, pareri di congruità; studi per la messa a punto della struttura finanziaria e societaria per le imprese; assistenza per operazioni di private equity e venture capital; assistenza per le operazioni di finanza strutturata (project finance, cartolarizzazioni, finanza agevolata) e finanza ordinaria;

b) l'attività di consulenza finanziaria continuativa in outsourcing alle imprese: analisi di bilancio e reporting, analisi e pianificazione finanziaria, programmazione di tesoreria e cash management, risk management;

c) i servizi di comunicazione finanziaria e investor relations: progettazione della "corporate reputation" e programmazione delle procedure di comunicazione finanziaria, gestione delle comunicazioni con la comunità finanziaria (agenzie di rating, banche, investitori, fondi private equity, venture capitalist, e così via) e con gli altri stakeholders (grossi clienti, sindacati, e così via), comunicazione istituzionale, gestione della comunicazione finanziaria in caso di eventi straordinari o crisi aziendali, media relations, organizzazione di eventi;

d) i servizi evoluti per la "banking intelligence" e la gestione finanziaria aziendale erogati su piattaforma tecnologica;

e) i servizi di ricerca e analisi finanziaria: ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; servizi di rating; analisi di mercato dei servizi pubblici locali;

predisposizione ed assistenza per la asseverazione di piani economico finanziari;
f) la realizzazione, la messa a punto, la pesonalizzazione e l'adattamento di programmi informatici (software), anche destinati a sistemi informativi aziendali, di propria produzione ovvero prodotti su licenza nazionale o estera.
La Società ha, altresì, per oggetto:
- l'assunzione e gestione di partecipazioni, in qualsiasi forma, e quindi anche totalitaria e di controllo, in altre società ed enti, sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione, con esclusione dello svolgimento delle attività di cui al d.lgs. 58/1998;
- il coordinamento delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo.
La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla Società quali a titolo esemplificativo lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. In particolare la Società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:
1) diffondere la cultura della gestione sostenibile dell'energia, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo di energia efficiente e virtuoso;
2) diffondere e promuovere la cultura dell'ecosostenibilità e della mobilità green;
3) favorire la digitalizzazione tramite la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad ultra banda larga in aree bianche e grigie;
4) supportare i territori nella quale è attiva attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi;
5) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi, energie e modelli di business innovativi, in funzione di un utilizzo sostenibile e di un miglioramento della qualità dell'attività lavorativa e di vita delle persone in genere;
6) favorire la soddisfazione dei propri dipendenti e collaboratori, praticando politiche inclusive all'interno dell'azienda e creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità e alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e di lavoro.
3.2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà, inoltre, non in via prevalente, né ai fini del collocamento presso il pubblico, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale che abbia comunque attinenza con lo scopo sociale ed assumere direttamente o

indirettamente partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano rivolte all'integrazione produttiva e commerciale e non siano finalizzate al mero collocamento finanziario sul mercato delle partecipazioni così acquisite. In questa logica la Società potrà ricevere e prestare garanzie anche reali o fideiussioni o avalli per obbligazioni assunte da terzi anche non soci, con espressa esclusione delle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del d.lgs. 385/93, di quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art.106 del d.lgs. 385/93, nonché di quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art.1 della legge 2 gennaio 1991 n.1. La Società potrà, infine, prestare a terzi ed alle società collegate servizi amministrativi, commerciali, tecnici e di coordinamento con esclusione di quelli per legge demandati esclusivamente a categorie professionali.

Articolo 4
Durata

4.1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

Articolo 5
Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6
Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta a euro 341.500,00 (trecentoquarantunomilacinquecento/00) ed è diviso in n. 12.915.000 (dodicimilioninovecentoquindicimila) azioni prive di indicazione del valore nominale espresso (le "**Azioni**").

6.2. Le Azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**").

Articolo 7
Conferimenti e aumenti di capitale

7.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

7.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

7.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione

assembleare di delega.

7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su di un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

7.5. L'assemblea straordinaria in data 30 novembre 2021 e in data 17 settembre 2024 ha deliberato:

(a) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale espresso a servizio dell'ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da eseguirsi in denaro, anche in più tranches, con termine finale di sottoscrizione alla data del 30 giugno 2022.

Con determina in data 23 dicembre 2021 l'Amministratore Delegato ha fissato l'ammontare dell'aumento di capitale in massimi euro 3.998.400,00 (tremilioninovecentonovantottomilaquattrocento/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 3.332.000 (tremilioniotrecentotrentaduemila) azioni senza indicazione del valore nominale espresso.

(b) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Finanza.tech 2021- 2026", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione alla data del 30 giugno 2027. Con determina in data 23 dicembre 2021 l'Amministratore Delegato ha fissato l'ammontare dell'aumento di capitale in massimi nominali Euro 333.250,00 (trecentotretatremiladuecentocinquanta/00) oltre sovrapprezzo mediante emissione di massime 3.332.500 (tremilionitrecentotrentaduemilacinquecento) azioni di compendio senza indicazione del valore nominale espresso.

(c) di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro 5 (cinque) anni dalla deliberazione, per massimi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n.

5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie (anche con abbinati warrant o bonus share o altri strumenti finanziari), nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

Articolo 8

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

8.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

8.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

9.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

9.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 10

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

10.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

10.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 11

Offerte pubbliche di acquisto

11.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

11.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da

qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

Articolo 11-bis

Obbligo e diritto di acquisto

11-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

11-bis.2. Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

11-bis.3. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

11-bis.4. Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società

che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

11-bis.5. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

11-bis.6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

Articolo 11-ter

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

11-ter.1. La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

11-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

11-ter.3. Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 12

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti

12.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società su Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente,

rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "**la disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia), salvo quanto di seguito previsto.

12.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" quanto previsto al precedente articolo 11-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

12.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato alla Società, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, ovvero all'inidirizzo di posta elettronica certificata della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata, ovvero entro il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata.

12.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

12.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

12.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

12.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

12.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

12.9. La Società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla stessa e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

12.10. La Società è altresì tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione di liste di cui al successivo articolo 20), in tutti i casi da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

12.11. La società è tenuta a comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 13

Recesso

13.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

13.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14
Convocazione

14.1. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato (anche per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "ilSole24Ore" e "Corriere della Sera" e, in ogni caso, sul sito internet della Società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

14.2. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. In aggiunta a quanto precede e ove imposto dalla legge o da regolamento – anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni e/o strumenti finanziari anche partecipativi –, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

14.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

14.4. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

14.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15
Intervento e voto

15.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

15.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione

ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

15.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.5. Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La

delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF, e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

15.6. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16
Presidente

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17
Competenze e maggioranze

17.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

17.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 11-ter.

17.3. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali

diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 18

Verbalizzazione

18.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

18.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria ed il verbale può essere sottoscritto anche dal solo notaio.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19

Numero, durata, compenso, caratteristiche e facoltà degli amministratori

19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea.

19.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

19.4. Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse

responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

19.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni: (i) concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, nonché, (ii) in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

Articolo 20

Nomina degli amministratori

20.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero almeno 2 (due) amministratori – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan –, in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

20.2. La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

20.3. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di

amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

20.4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 15% (quindici per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

20.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

20.6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'intepretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che

contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione dell'Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società in apposita procedura; (v) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

20.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

20.9. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno);

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

20.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

20.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

20.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

20.13. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.

20.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

20.15. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.

20.16. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

20.17. In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione dell'Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa.

20.18. Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo lo stesso procedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile.

Articolo 21

Presidente e organi delegati

21.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del

consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.
21.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del presente statuto di cui all'articolo 19.5 – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.
21.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Articolo 22

Riunioni del consiglio

22.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna, San Marino o Città del Vaticano, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.
22.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
22.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.
22.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.
22.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria). Ai fini della verbalizzazione delle sedute si applica il disposto di cui all'articolo 18, mutatis mutandis.

Articolo 23

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

23.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 17.2.

Articolo 24

Poteri di rappresentanza

24.1. Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

24.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 25

Operazioni con parti correlate

25.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

25.2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti

correlate e gestione dei conflitti di interesse.

25.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

25.4. Anche in mancanza di parere espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate (ciò esclusivamente qualora esso non sia stato, o non possa essere, rilasciato e dunque non anche qualora esso sia stato espresso ma sia negativo, valendo al riguardo le applicabili disposizioni di cui alla Procedura), il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 17.3, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

25.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 26

Collegio Sindacale

26.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

26.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili

alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

26.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

26.4. Possono presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 15% (quindici per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

26.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

26.6. Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'intepretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge; nonché (v) ogni

eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

26.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

26.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

26.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. che precede.

26.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

26.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

26.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, se non presente, il sindaco supplente in ordine di età. In ogni altro caso, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a

maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

26.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

26.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o videoconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

26.18. Ai fini del possesso dei requisiti di professionalità dei sindaci, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Articolo 27

Revisione legale

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi i requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO VI – BILANCIO ED UTILI

Articolo 28

Esercizi sociali e redazione del bilancio

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 29

Utili e dividendi

29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO

Articolo 30

Nomina dei liquidatori

30.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Rinvio

31.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

F.to Demetrio Maltese Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo
(*articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; articolo 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89*)

Certifico io sottoscritto dottor Demetrio Maltese Notaio alla residenza di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 9 febbraio 2025, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority 2019*), che la presente copia, composta da cinquanta (50) facciate, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico, pertanto, "*esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge*".

Milano, 01 ottobre 2024.

File firmato digitalmente dal Notaio Demetrio Maltese